

DECISIONI DELLA C.A.F.

Testi integrali relativi ai

COMUNICATI UFFICIALI

N. 41/C

N. 42/C

N. 43/C

(2003-2004)

Riunioni del

5 aprile 2004

8 aprile 2004

15 aprile 2004

Sede Federale:

Via Gregorio Allegri, 14

00198 Roma

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 41/C - RIUNIONE DEL 5 APRILE 2004

1 - RICHIESTA DI AMNISTIA DELL'A.C. PRO EBOLITANA DELLA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 8.000,00 PER VIOLAZIONE DELL'ART. 2 COMMA 4 C.G.S., INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (Delibera della C.A.F. - Com. Uff. n. 7/C dell'8.9.2003)

L'A.C. Pro Ebolitana, aveva proposto appello contro la decisione della Commissione Disciplinare del Comitato Interregionale pronunciata in data 24.7.2003 e pubblicata sul C.U. n. 5 in pari data, con la quale, a seguito del deferimento del Procuratore Federale veniva comminata alla società la sanzione dell'ammenda di € 10.000,00 per violazione dell'art. 2 comma 4 C.G.S..

Il deferimento del Procuratore Federale trovava fondamento nel fatto che il legale rappresentante della A.C. Pro Ebolitana, Sig. Cosimo De Vita, aveva proposto ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio al fine di ottenere l'annullamento del provvedimento emesso dalla Commissione Disciplinare e di cui al C.U. n. 179 del 4 giugno 2003, senza aver richiesto l'autorizzazione ad adire le vie legali. Tale condotta ha concretizzato la violazione dell'art. 27 dello Statuto Federale in base al quale le società e le persone che svolgono attività di qualsiasi carattere in seno alla Figc e alle Leghe, hanno l'obbligo di osservare le norme federali e ad accettare la piena e definitiva efficacia di tutti i provvedimenti e le decisioni adottati dalla Figc, dai suoi organi e soggetti delegati nelle specifiche attività sportive. Da quanto sopra consegue che la c.d. "clausola compromissoria" vincola al rispetto della deroga alla giurisdizione del giudice ordinario e/o amministrativo in favore degli organismi della giustizia sportiva della F.I.G.C..

Il De Vita e la società Pro Ebolitana nei separati ricorsi alla C.A.F. non contestavano la violazione della richiamata normativa sul piano oggettivo ma si limitavano a chiedere che il comportamento del tesserato fosse più favorevolmente valutato sotto il profilo soggettivo; in sostanza chiedevano una congrua riduzione delle sanzioni anche per il fatto che la violazione della clausola compromissoria era stata posta in essere da società appartenente alla Lega Nazionale Dilettanti e non alla Lega Nazionale Professionisti come avvenuto in altri analoghi casi.

La C.A.F. in parziale accoglimento del ricorso proposto da De Vita Cosimo riduceva la sanzione dell'inibizione inflitta a mesi dieci e quella dell'ammenda da € 10.000,00 a 8.000,00.

In data 29.9.2003 la società Pro Ebolitana ha adito la C.A.F. al fine di ottenere l'applicazione dell'amnistia prevista dai Comunicati Ufficiali della F.I.G.C. n. 75/A e 80/A rispettivamente dell'11.9.2003 e del 17.9.2003, in relazione alle violazioni della normativa in questione, per cui la ricorrente stessa era stata sanzionata.

Ciò premesso si osserva che la richiamata normativa prevede che possano essere ammesse al beneficio dell'amnistia esclusivamente le sanzioni temporali, cioè le inibizioni inflitte ai dirigenti e non le sanzioni pecuniarie. Pertanto la ricorrente non è nelle condizioni previste dai Comunicati Ufficiali sopra richiamati, per cui non può concedersi nella circostanza il beneficio dell'amnistia.

Per questi motivi la C.A.F. respinge la richiesta di amnistia dell'A.C. Pro Ebolitana di Eboli (Salerno) come sopra proposta.

2 - RICHIESTA DI AMNISTIA DEL SIG. DE VITA COSIMO DELLA SANZIONE DELL'INIBIZIONE PER MESI DIECI PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 27 COMMA 1 E 2 DEL-

LO STATUTO E 1 COMMA 1 C.G.S., INFLITTA A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE (Delibera della C.A.F. - Com. Uff. n. 7/C dell'8.9.2003)

Il Sig. Cosimo De Vita, Presidente dell'A.C. Pro Ebolitana, aveva proposto appello contro la decisione della Commissione disciplinare del Comitato Interregionale pronunciata in data 24.7.2003 e pubblicata sul C.U. n. 5 in pari data, con la quale, a seguito del deferimento del Procuratore Federale veniva comminata al De Vita la sanzione della inibizione per anni uno e mesi sei per violazione dell'art. 27 commi 1 e 2 dello Statuto Federale e art. 1 comma 1 del C.G.S..

Il deferimento del Procuratore Federale trova fondamento sul fatto che il legale rappresentante della A.C. Pro Ebolitana, Sig. Cosimo De Vita, aveva proposto ricorso innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio al fine di ottenere l'annullamento emesso dalla Commissione Disciplinare e di cui al C.U. n. 179 del 4 giugno 2003, senza aver richiesto l'autorizzazione ad adire le vie legali. Tale condotta ha concretizzato la violazione dell'art. 27 dello Statuto Federale in base al quale le società e le persone che svolgono attività di qualsiasi carattere in seno alla Figc e alle Leghe, hanno l'obbligo di osservare le norme federali e ad accettare la piena e definitiva efficacia di tutti i provvedimenti e le decisioni adottati dalla Figc, dai suoi organi e soggetti delegati nelle specifiche attività sportive. Da quanto sopra consegue che la c.d. "clausola compromissoria" vincola al rispetto della deroga alla giurisdizione del giudice ordinario e/o amministrativo in favore degli organismi della giustizia sportiva della F.I.G.C..

Il De Vita nel suo ricorso alla C.A.F. non contestava la violazione della richiamata normativa sul piano oggettivo ma si limitava a chiedere che il suo comportamento fosse più favorevolmente valutato sotto il profilo soggettivo; in sostanza chiedeva una congrua riduzione della sanzione anche per il fatto che la violazione della clausola compromissoria era stata posta in essere da Società appartenente alla Lega Nazionale Dilettanti e non alla Lega Nazionale Professionisti avvenuto in altri analoghi casi.

La C.A.F. in parziale accoglimento del ricorso proposto da De Vita Cosimo riduceva la sanzione dell'inibizione inflitta a mesi dieci.

In data 1.10.2003 il De Vita ha adito la C.A.F. al fine di ottenere l'applicazione dell'amnistia prevista dai Comunicati Ufficiali della F.I.G.C. n. 75/A e 80/A rispettivamente dell'11.9.2003 e del 17.9.2003, in relazione alle violazioni della normativa in questione, per cui il ricorrente stesso era stato sanzionato.

Ciò premesso si osserva che l'attuale ricorrente è nelle condizioni previste dai Comunicati Ufficiali sopra richiamati, per cui può concedersi nella circostanza il beneficio dell'amnistia con conseguente termine della esecuzione della sanzione inflittagli.

Per questi motivi la C.A.F. accoglie la richiesta, concedendo al Sig. De Vita Cosimo il beneficio dell'amnistia.

3 - APPELLO DEL F.C. SERRADIFALCO MONREALE AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SERRADIFALCO/ALBATROS LERCARA DEL 21.12.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 37 del 28.1.2004)

Il 31.1.2004 il F.C. Serradifalco inviava tempestivo preavviso telegrafico di appello, con richiesta di copia degli atti ufficiali, avverso le decisioni assunte dalla Commissione Disciplinare, come in epigrafe indicate.

Al ricevimento degli atti, in data 21.2.2004, la società Serradifalco faceva seguire l'invio alla C.A.F. in data 1.3.2004 - pertanto oltre il termine dei 7 giorni prescritti, una semplice comunicazione con la quale si informava che, nelle more del procedimento, la gara Serradifalco/Albatros era stata recuperata in data 18.2.2004.

Il reclamo è inammissibile.

A norma dell'art. 33.2 C.G.S., i motivi di appello - a seguito di richiesta di copia degli atti - devono essere trasmessi entro il termine perentorio di sette giorni dalla ricezione; nella circostanza il F.C. Serradifalco ha inviato tardivamente la nota sopra indicata; questo comporta la declaratoria di inammissibilità del reclamo stesso.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile l'appello come sopra proposto dal F.C. Serradifalco Monreale di Monreale (Palermo), ai sensi dell'art. 33 n. 2 lett. a) C.G.S., per omesso invio delle motivazioni dopo la ricezione della copia degli atti ufficiali. Ordina incamerarsi la tassa versata.

4 - RICORSO PER REVOCAZIONE DEL CALCIATORE AMIRANDA MICHELE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER N. 4 GARE EFFETTIVE (Delibera della Commissione Disciplinare presso la L.N.D. - Com. Uff. n. 52 del 14.11.2003)

La Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale, con delibera pubblicata sul Com. Uff. n. 52 del 14 novembre 2003, infliggeva al calciatore Michele Amiranda la sanzione della squalifica di quattro giornate effettive di gara (oggi scontate), per essersi tesserato, contemporaneamente, con la S.S. Paganese e con la Soc. Gaudianese.

L'Amiranda presentava, ritualmente, alla C.A.F. richiesta di revocazione della predetta decisione, dopo avere ottenuto dalla Commissione Tesseramenti (v. Com. Uff. n. 16/D del 16.1.2004) la dichiarazione di nullità del trasferimento definitivo, in data 2.9.2003, in favore della S.S. Paganese e il ripristino del tesseramento in favore dell'A.C. Gaudianum, con decorrenza dal 4.9.2003 (la Commissione Tesseramenti disponeva, anche, il deferimento della S.S. Paganese e del suo Presidente).

Il ricorso è ammissibile ex art. 35 comma c) C.G.S., in quanto l'Amiranda, per fatto della S.S. Paganese, non ha potuto presentare la prova dell'inesistenza del suo, valido, tesseramento con la predetta società.

Nel merito, la richiesta di revocazione va accolta, sulla base delle predette risultanze della decisione della Commissione Tesseramenti, che ha eliminato il presupposto dell'affermazione di responsabilità effettuato dalla Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale e di conseguenza va annullata la sanzione della squalifica di quattro giornate di gara.

Segue la restituzione della tassa.

Per questi motivi la C.A.F. in accoglimento del ricorso per revocazione del calciatore Amiranda Michele, annulla l'impugnata delibera. Ordina restituirsi la tassa versata.

5 - RICORSO PER REVOCAZIONE DEL G.S. BEVERARE AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DEL RECLAMO PROPOSTO AVANTI LA C.A.F. IN ORDINE ALLA CONCESSIONE DELLO SVINCOLO D'AUTORITÀ AL CALCIATORE PIVA ROBERTO EX ART. 109 N.O.I.F. PER INATTIVITÀ (Delibera della C.A.F. - Com. Uff. n. 29/C del 26.1.2004)

La C.A.F. con delibera del 27.1.2004, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 29/C, dichiarava inammissibile l'appello del G.S. Beverare, avverso la concessione dello svincolo d'autorità concesso al suo calciatore Piva Roberto, ex art. 109 N.O.I.F., per inattività, ai sensi degli artt. 44 comma 6 e 33 comma 2 C.G.S., per tardività dell'invio di copia dei motivi al calciatore, controparte.

Avverso questa decisione il G.S. Beverare ricorreva alla C.A.F. per revocazione.

Ai sensi dell'art. 35 comma 3 C.G.S. il ricorso va dichiarato, pregiudizialmente, inammissibile.

Il tardivo predetto invio di copia dei motivi alla controparte non rientra, infatti, nei casi previsti dall'art. 35 comma 1 lettere c) ed e) indicati dalla ricorrente nel ricorso per revocazione e in nessuno degli altri casi, indicati nel predetto articolo.

Si è trattato, infatti di un semplice errore del G.S. Beverare, che "confidando nell'orario normale, si è recata, per notificare il ricorso alle parti, il pomeriggio alle ore 15, trovando gli uffici postali centrali chiusi" (mentre, normalmente, la chiusura si verifica alle ore 18.30).

Questo disagio, nel quale è incorsa la ricorrente, non può essere fatto rientrare nel concetto di "forza maggiore" o ritenersi causato da "fatto altrui" nel senso in cui questi concetti vengono usati nella lettera c) del comma 1 del predetto art. 35 C.G.S., in quanto sarebbe bastata una maggiore attenzione o una maggiore prudenza (non riducendosi al pomeriggio dell'ultimo giorno utile) per evitarlo.

Solo per completezza, va ricordato che il competente Direttore di Filiale delle Poste di Rovigo, con nota del 17.2.2004, ha precisato, su espressa richiesta della ricorrente, che l'anticipata chiusura degli uffici, il 27.12.2003, era stato "pubblicizzato tempestivamente e preventivamente".

Addirittura evidente è, poi, per quanto appena detto, che non si siano verificati, nel presente procedimento "errori di fatto" da parte dell'organo giudicante (v. lettera e del predetto comma).

Consegue l'incameramento della relativa tassa.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile il ricorso per revocazione del G.S. Beverare di San Martino di Vanezze (Rovigo).

6 - APPELLO DELLA POL. PURI E FORTI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA PURI E FORTI/ATLETICO NUORO DELL'1.2.2004 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Sardegna per l'Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 28 del 26.2.2004)

Il Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Sardegna del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica (Com. Uff. n. 28 del 26 febbraio 2004) accoglieva il reclamo presentato dal G.S. Atletico Nuoro avverso il risultato della gara del Campionato Regionale Giovanissimi Puri e Forti/Atletico Nuovo avendo la società Puri e Forti schierato il calciatore Seddone Roberto, in posizione irregolare poiché squalificato per quarta ammonizione; infliggeva, quindi, alla Soc. Puri e Forti la punizione sportiva della perdita della gara in oggetto con il punteggio di 0-3.

Ricorreva a questa Commissione d'Appello Federale la Polisportiva Puri e Forti sostenendo:

- la Soc. Puri e Forti ha tesserato per la stagione sportiva in corso i fratelli gemelli Seddone Roberto (tess. n. 021018) e Seddone Stefano (tess. n. 021019), nati il 29.12.1990;
- entrambi i gemelli sono stati, nel campionato regionale Giovanissimi, ripetutamente ammoniti;
- nella trascrizione delle ammonizioni dai referti arbitrali alla schedatura interna del Comitato Regionale F.I.G.C., un'ammonizione riportata da Stefano è stata per errore attribuita a Roberto;
- per ulteriore errore del Comitato Regionale nel C.U. n. 23 del 22.1.2004, è stato pubblicato preavviso di squalifica nei confronti di tale Seddone Marco (?), calciatore inesistente o, almeno, non tesserato per la Puri e Forti;
- che per successivo ulteriore errore, il C.U. n. 24 del 29.1.2004 riportava segnalazione di squalifica di Seddone Roberto per "quarta ammonizione";
- che di fatto alla successiva gara del 1.2.2004 Puri e Forti/Atletico Nuoro, Seddone Roberto - che era effettivamente gravato di tre ammonizioni - prendeva parte alla gara, mentre Seddone Stefano - colpito da quattro ammonizioni - non veniva schierato in campo.

Chiedeva pertanto venisse riformata la decisione impugnata con ratifica del risultato acquisito sul campo e trasmissione degli atti al Giudice Sportivo per provvedere ad ogni necessaria variazione della scheda ammonizioni e comunicazione a mezzo comunicato ufficiale.

L'appello è infondato e va respinto.

L'art. 2/6 C.G.S., i comunicati ufficiali si presumono conosciuti a far data dalla loro pubblicazione con presunzione di natura assoluta, non è consentito opporre prova contraria. In ogni caso, non è dato cogliere gli estremi, come giustamente sottolineato dal primo Giudice, della invocata causa di forza maggiore nel semplice guasto di un computer, ancor più per l'irrisoria facilità di acquisizione, in varie forme, di quella conoscenza.

È ben vero che dall'esame degli atti al calciatore risulta essere stata comminata una immeritata squalifica; ma è altrettanto vero che la Polisportiva Puri e Forti, fin dalla imprecisa pubblicazione del C.U. n. 23 del 22.1.2004 avrebbe potuto e dovuto chiarire immediatamente l'equivoco interpellando il Comitato Regionale e comunque avrebbe dovuto uniformarsi a quanto pubblicato nel C.U. n. 24 del 29.1.2004 astenendosi dall'impiego del calciatore Seddone Roberto il quale, colpito da squalifica (ancorché infondata) resa pubblica e mai revocata, era da considerarsi in posizione irregolare, in ossequio alla giurisprudenza di questa C.A.F. che ha stabilito che:

- "il provvedimento di squalifica anche se malamente irrogato, conserva tutta la sua efficacia quando sia stato pubblicato su un Comunicato Ufficiale, salvo espressa revoca contenuta in altro Comunicato, poiché i diritti dei terzi devono in ogni caso essere tutelati" (es. CAF - C.U. n. 32/C, anno 1994/95, App. A.S. Panormus).

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello della Pol. Puri e Forti di Nuoro come sopra proposto. Ordina incamerarsi la tassa versata.

7 - APPELLO DELL'A.S. LIBERTAS CEGGIA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA VENEXIA/LIBERTAS CEGGIA DEL 25.1.2004 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Veneto - Com. Uff. n. 37 del 3.3.2004)

Con ricorso datato 10.3.2004, l'A.S. Libertas Ceggia esponeva che il 25.1.2004 in occasione della prevista disputa della gara tra la predetta e la Venexia Calcio l'impianto era coperto di neve, ma il terreno non appariva ghiacciato; alle ore 13,30 circa, la terna arbitrale impartiva disposizioni al dirigente della squadra ospitante di regolarizzare la segnaltica orizzontale del terreno di gioco, peraltro permanente al momento dell'inizio (previsto) della gara, tanto che la terna arbitrale disponeva per la non effettuazione della gara.

Preliminarmente, va rilevato che il Giudice Sportivo ha applicato alla società ospitante la perdita della gara perché l'impraticabilità del campo risultava ascrivibile alla mancata attivazione della stessa, mentre la Commissione Disciplinare competente ha modificato tale asserto disponendo il recupero della partita e che tale ultima decisione è oggetto di ricorso di fronte a questa Commissione.

Ciò posto il ricorso deve essere respinto, sia pure con motivazione diversa.

Deve essere evidenziato che la gara risultava non disputata per impraticabilità del terreno di gioco, in mancanza di riserva scritta al riguardo, il Giudice Sportivo non avrebbe potuto prendere in esame il reclamo della A.S. Libertas Ceggia e deliberare al riguardo, cosa questa che comporta la nullità della decisione assunta da quell'Organo e, conseguentemente, anche quella della Commissione Disciplinare.

Ne consegue che in base alle considerazioni svolte, l'effetto non poteva che essere quello di disporre il recupero della gara, in base all'originario referto arbitrale, non essendo stato attivato con la prevista riserva scritta, il potere decisionale del Giudice Sportivo al riguardo.

La sostanziale reiezione delle richieste svolte con il presente ricorso ne comporta il rigetto; consegue l'incameramento della tassa.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello dell'A.S. Libertas Ceggia di Ceggia (Venezia) come sopra proposto. Ordina incamerarsi la tassa versata.

8 - APPELLO DELL'A.S. SPORTING MASCALUCIA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA SPORTING MASCALUCIA/NUOVA CALCIO A CINQUE MISTERBIANCO DEL 14.2.2004 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 42 del 4.3.2004)

Con reclamo alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia in data 19.2.2004 la A.S. Nuova Calcio a Cinque Misterbianco segnalava che nel corso della gara di Campionato di Calcio a Cinque, Serie C2, Sporting Mascalucia/Nuova Calcio a Cinque Misterbianco del 14.2.2004 la squadra di casa aveva fatto scendere in campo il calciatore Bonaventura Mario benché squalificato per due giornate (comunicato n. 27 del giorno 11 febbraio 2004).

Con la decisione di cui al Com. Uff. n. 42 del giorno 4 marzo 2004 la Commissione Disciplinare accoglieva il reclamo osservando che il Bonaventura non aveva in effetti titolo a prendere parte all'incontro in quanto squalificato. Infliggeva di conseguenza alla sua società di appartenenza la sanzione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-6 e l'ammenda di € 250,00 non senza avere rilevato che quella del 14.2.2004 era normale gara di campionato e non, come sostenuto in una memoria dalla A.S. Sporting Mascalucia, di play-off e dunque che il reclamo era stato proposto tempestivamente.

Avverso tale decisione proponeva appello quest'ultima società che, nel richiamare quanto previsto dal Com. Uff. nel Comitato Regionale Sicilia n. 3 del 27 agosto 2003, ribadiva come la gara giocata con la A.S. Nuova Calcio a Cinque Misterbianco il 14.2.2004 dovesse essere considerata di play-off. Il reclamo avrebbe dovuto tener conto, dunque, dell'abbreviazione dei termini prevista dal comunicato prima ricordato con la conseguenza che, in difetto, avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile.

L'appello della A.S. Sporting Mascalucia, proposto ritualmente e nel rispetto dei termini procedurali, è ammissibile ma non può essere accolto. Non può esserlo perché, contrariamente all'assunto della società, quella del 14.2.2004 non è stata gara di play-off, ma normale gara, neppure di una delle ultime quattro giornate del campionato. Ne consegue l'inapplicabilità al caso in esame dall'abbreviazione dei termini prevista dal comunicato ufficiale chiamato in causa dalla società appellante dal momento che detta abbreviazione opera soltanto per le ultime quattro gare di campionato e per le gare di play-off. E quella del 14.2.2004 non rientra, come già osservato e come può rilevarsi dal calendario del campionato, in alcuna delle due ipotesi.

Il reclamo della A.S. Nuova Calcio a Cinque Misterbianco è stato, dunque, tempestivo e bene ha fatto la Commissione Disciplinare a disattendere l'eccezione sollevata dalla odierna appellante ed a non dichiararlo inammissibile. Ne discende che l'appello proposto deve essere, come già rilevato, respinto.

Per effetto della soccombenza la tassa reclamo deve essere incamerata (art. 29, punto 13, C.G.S.).

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello dell'A.S. Sporting Mascalucia di Mascalucia di Nicolosi (Catania) come sopra proposto. Ordina incamerarsi la tassa versata.

9 - APPELLO DEL VOLUNTAS TREQUANDA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA VOLUNTAS TREQUANDA/VALDICHIANA CALCIO DELL'8.2.2004 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Toscana - Com. Uff. n. 35 dell'11.3.2004)

Con ricorso datato 16.3.2004, la S.S. Voluntas Trequanda, in relazione alla gara contro la Valdichiana Calcio dell'8.2.2004, ha sostenuto che la posizione del calciatore Giu-

seppe Molinaro, partecipante alla stessa con il n. 10 nella Valdichiana, era da considerarsi irregolare, in quanto costui nella medesima stagione sportiva era già risultato tesserato per la U.S. Torrita e che aveva partecipato, quale allenatore, ad alcune gare del Campionato Juniores della Provincia di Siena, chiedendo conseguentemente la sanzione sportiva della perdita della gara in danno della Valdichiana.

Il ricorso, basato sull'art. 35 N.O.I.F., che vieta ai tecnici nel corso della medesima stagione sportiva, di svolgere attività per più di una società, neppure con mansioni diverse, non è fondato.

Premesso che dal tabulato relativo alle gare indicate, lo stesso non risulta affatto come tecnico, è assorbente il rilievo secondo cui i tecnici, per essere tali a norma delle disposizioni federali, devono essere abilitati ed iscritti nel Settore Tecnico (art. 13), requisito questo che non ricorre affatto nel caso del Molinaro, al quale dunque non risulta soggettivamente come "tecnico" applicabile la normativa invocata.

La motivazione della decisione impugnata risulta pertanto completa e coerente, cosa questa che impone la reiezione del ricorso. Conseguentemente l'incameramento della tassa.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello del Voluntas Trequanda di Trequanda (Siena) come sopra proposto. Ordina incamerarsi la tassa versata.

10 - APPELLO DELLA S.P. PIANELLO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA PIANELLO/LAMA DEL 24.9.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Umbria - Com. Uff. n. 63 del 12.3.2004)

Con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 14 del 24 settembre 2003 il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Umbria, preso atto del referto arbitrale relativo alla gara del campionato regionale di Promozione, Girone A, Pianello/Lama del 24.9.2003, infliggeva alla S.P. Pianello la sanzione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3, oltre ad una certa ammenda ed alla squalifica ed all'inibizione di suoi tesserati. Rilevava il Giudice come dal referto e dal relativo supplemento emergesse il compimento di atti di aggressione anche fisica nei confronti di calciatori del G.S. Lama Calcio e dell'arbitro di tale gravità da indurre quest'ultimo a far proseguire "pro-forma" (e solo per non dar luogo ad episodi di gravità ancora maggiore) la gara.

Avverso tale decisione e con riguardo alla sola sanzione della perdita della gara proponeva reclamo alla Commissione Disciplinare la S.P. Pianello che rilevava come andasse ravvisata nella condotta dell'arbitro la causa dei disordini verificatisi nel corso della gara; quell'arbitro che sin dalle prime battute si era provocatoriamente e deliberatamente reso colpevole di decisioni tecniche errate e di veri e propri atti di arroganza al solo scopo "di penalizzare il Pianello a tutti i costi". Chiedeva, pertanto, il ripristino del risultato (di 3-3) conseguito sul campo.

La Commissione Disciplinare disponeva accertamenti (seduta del 23.10.2003) ed all'esito degli stessi, effettuati dall'Ufficio Indagini, deliberava di respingere il reclamo (Com. Uff. n. 63 del 12 marzo 2004). Osservava che nel caso in esame non si tratta di "verificare se il direttore di gara abbia fatto bene a proseguire la gara 'pro forma' e se sussistessero, al momento, le condizioni per tale decisione", quanto di accertare, alla luce del disposto di cui all'art. 12, comma 4, C.G.S., se ed in quale misura eventuali fatti per loro natura non valutabili con criteri esclusivamente tecnici abbiano avuto influenza sul regolare svolgimento della gara. Così impostata la questione, giudicava del tutto ininfluenza l'opinione dell'Incaricato dell'Ufficio Indagini (secondo il quale l'arbitro avrebbe dovuto sospendere la gara oppure farla proseguire regolarmente) ed esprimeva il parere che i fatti verificatisi nel corso dell'incontro avevano avuto una incidenza ostativa al regolare svolgimento della gara. Il direttore di gara era venuto a trovarsi nelle condizioni fisiche e psichiche, infatti, che gli avevano impedito di "proseguire nella direzione (della stessa) con quella attenzio-

ne e diligenza che è (rectius sono) richiesta (-e)", tanto da farla proseguire solo proforma ed arbitrando a senso unico in favore della squadra di casa.

Respingeva dunque, e come già rilevato, il reclamo.

Proponeva appello la società che ribadiva ancora una volta il suo punto di vista, richiamando nuovamente l'attenzione sul comportamento dell'arbitro e rilevando che se davvero questi fosse venuto a trovarsi nell'impossibilità di arbitrare l'incontro avrebbe dovuto sospenderlo. E non mancando di sottolineare l'anomalia di aver fatto proseguire la gara senza avvertire alcuno. Diversamente da quanto fatto innanzi alla Commissione Disciplinare, chiedeva disporsi la ripetizione della gara.

L'appello della S.P. Pianello, proposto ritualmente e nel rispetto dei termini procedurali, è ammissibile ma non può essere accolto. Non può esserlo per le medesime ragioni già evidenziate dalla Commissione Disciplinare; ragioni che ad avviso di questa Commissione sono perfettamente condivisibili e che questa stessa Commissione fa interamente proprie.

In effetti alla luce di quanto disposto dall'art. 12 C.G.S. occorre valutare se fatti o situazioni verificatisi in occasione di una certa gara abbiano influito o meno sul suo regolare svolgimento, a nulla rilevando che in presenza (ed a seguito) di tali fatti o situazioni l'arbitro abbia eventualmente adottato decisioni tecnicamente non ineccepibili. Va da sé che l'arbitro, venendo al caso in esame, avrebbe potuto andare avanti nella direzione dell'incontro o sospenderlo invece che farlo proseguire solo proforma, ma il punto non è questo; ciò che occorre valutare è se i fatti che hanno dato luogo alla sua decisione (giusta o errata che sia stata) hanno inciso sul regolare svolgimento della gara, se ne hanno impedito la regolare prosecuzione fino al termine. Così posta la questione non vi è dubbio che le aggressioni dell'arbitro da parte di un calciatore, concretizzatasi (tra le altre cose) in un violento schiaffo al viso ed in tentativi vari di colpirlo con calci, e da parte di un dirigente e dell'allenatore della S.P. Pianello hanno inciso negativamente ed a ragione sulla serenità dello stesso arbitro e dunque sul regolare svolgimento dell'incontro che, laddove non sospeso, non avrebbe avuto in alcun caso un andamento regolare. Appare chiaro, insomma (e come rilevato correttamente dalla Commissione Disciplinare), che è stata la condotta del calciatore e dei tesserati della S.P. Pianello, gravissima, a porre l'arbitro nelle condizioni fisiche e psichiche di non proseguire nella direzione della gara con la necessaria serenità e ad impedire che la gara stessa giungesse al termine regolarmente. Tanto che l'incontro è andato avanti solo proforma, non per ingiustificata decisione di un arbitro imbecille, ma perché la situazione di grave tensione e pericolosità creata dai tesserati della S.P. Pianello altro non suggeriva che portare a termine la gara, al sensato e ragionevole scopo di evitare pregiudizi ancora maggiori per sé medesimo e per l'ordine pubblico.

Alla luce delle considerazioni fin qui svolte non vi è dubbio, dunque, che in occasione della gara Pianello/Lama del 21.9.2003 si sono verificati fatti che hanno influito sul suo regolare svolgimento; fatti riconducibili alla S.P. Pianello prima che per responsabilità oggettiva per essere stati posti in essere da suoi tesserati. Ne discende, come già anticipato, che l'appello proposto deve essere respinto.

Per effetto della soccombenza la tassa reclamo va incamerata (art. 29, punto 13, C.G.S.).

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello della S.P. Pianello di Pianello (Perugia) come sopra proposto. Ordina incamerarsi la tassa versata.

11 - APPELLO DELL'A.S. CORNETO TARQUINIA AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE DEL SIG. CECHELIN CARLO GIUSEPPE FINO AL 30.11.2004 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lazio per l'Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 33 del 4.3.2004)

In data 27.11.2003 il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Lazio del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica squalificava il Sig. Cecchelin Carlo Giuseppe fino al 31.3.2005. Avverso tale decisione era esperito gravame innanzi al Giudice Sportivo di 2° Grado, che con delibera del 18.12.2003 rigettava il reclamo, senza procedere all'audizione della società reclamante, pur formalmente richiesta con le modalità di rito.

Questa Commissione Federale - innanzi alla quale veniva instaurato e celebrato il giudizio d'appello - ai sensi dell'art. 33 n. 5 C.G.S., annullava la decisione del 18.12 e ritrasmetteva gli atti al Comitato Regionale Lazio affinché procedesse alla nuova celebrazione del giudizio.

In data 4 Marzo 2004, il Giudice Sportivo di 2° Grado - dopo avere ascoltato un rappresentante della società Corneto Tarquinia - riduceva la squalifica dell'allenatore al 30 Novembre 2004.

La società proponeva appello a questa C.A.F. contro l'ultima decisione, deducendo i seguenti motivi di gravame: I) Nullità di provvedimento per violazione del principio di imparzialità e indipendenza del giudice (questo motivo veniva posto, in sede di discussione, in subordine rispetto alle altre ragioni di gravame); II) Contraddittoria motivazione su un punto decisivo della Controversia; III) Omessa motivazione su un punto decisivo della controversia.

Con riferimento ai denunciati vizi di omessa e contraddittoria motivazione, il ricorso è fondato e va accolto. In effetti va in primo luogo rilevato come il giudice di secondo grado abbia proceduto a nuova celebrazione del giudizio - espletando l'attività di audizione della ricorrente - senza pervenire, in sede di motivazione, a conclusioni diverse in fatto, - ma anzi esplicitamente disattendendo la versione attenuata dei fatti resa dalla reclamante - eppur tuttavia abbia deliberato, in modo contraddittorio, una riduzione della squalifica.

Sotto il profilo dell'insufficiente motivazione è poi da rilevare il mancato vaglio critico degli elementi ricostruttivi forniti dalla reclamante, rispetto ai quali viene genericamente affermata l'inattendibilità per contrasto con le risultanze del referto arbitrale. Orbene, pur ribadendosi in questa sede il principio della qualità di fonte probatoria privilegiata da riconoscersi al referto arbitrale, ed assumendosene la validità del contenuto con riguardo alla esatta ricostruzione dei fatti, va rilevato come i contenuti evidenziati dalla reclamante potevano ben rilevare sotto il profilo della valutazione circa la intenzionalità/istintività della condotta, che pur non incidendo in ordine alla affermazione di responsabilità dell'incolpato, finiscono per gravare sulla determinazione della sanzione da comminare.

Alla luce di quanto esposto appare pertanto congruo ridurre la sanzione inflitta di ulteriori mesi due e giorni sette, fissando la squalifica in mesi dieci.

In ordine al primo motivo, - involgente una delicata questione relativa alla possibile introduzione nell'ordinamento sportivo del principio dell'astensione obbligatoria del giudice che si è già pronunciato sulla controversia, - esso, la cui soluzione sarebbe semmai di eventuale spettanza della Corte Federale, può dirsi superato dall'accoglimento pieno delle altre ragioni di gravame, rispetto alle quali è stato subordinato nella udienza di discussione. Va tuttavia rilevato in questa sede che, a prescindere dalla assenza di norme che, nel predetto ordinamento sportivo, disciplinino una simile forma di astensione, è la stessa struttura degli organi di giustizia sportiva - in molti casi costituita da istituzioni monocratiche e monosoggettive - a rendere praticamente impossibile una rotazione interna nella trattazione degli affari provenienti da giudizi di rinvio.

Per questi motivi la C.A.F., in parziale accoglimento dell'appello come sopra proposto dall'A.S. Corneto Tarquinia di Tarquinia (Viterbo), riduce la sanzione dell'inibizione inflitta al Sig. Cecchelin Carlo Giuseppe a mesi dieci, fissandola al 27.9.2004. Ordina restituirsi la tassa versata.

12 - APPELLO DELLA A.S.S.C. CAPUALANDIA AVVERSO DECISIONI MERITO GARA BENEVENTO DONNE/CAPUALANDIA DEL 18.1.2004 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania - Com. Uff. n. 59 del 4.3.2004)

L'appellante società promuoveva gravame avverso la delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Campania dell'1.3.2004, con la quale le era stata inflitta la sanzione della perdita della gara con il punteggio di 0-6, per avere schierato due giocatrici infrasedicenni nell'incontro di calcio a cinque con il Benevento Donne, svoltosi il 18.1.2004, prive delle autorizzazioni previste, ex art. 34, comma 3 N.O.I.F..

L'odierna appellante sosteneva doversi annullare la decisione relativa alle due atlete, entrambe quindicenni, affermando che per le donne l'età minima per la partecipazione agli eventi agonistici sarebbe fissata in quindici anni, e dunque differenziata rispetto a quanto accade per gli uomini, essendo per questi ultimi fissata in anni sedici. Per una delle due atlete - in ogni caso - sosteneva inoltre esservi stata già una autorizzazione annuale che, benché scaduta all'epoca dell'evento, avrebbe attestato l'idoneità dell'atleta a prendere parte alle competizioni agonistiche.

L'appello è infondato e va respinto.

Esso fonda su di un falso presupposto normativo, in quanto l'età prevista per la partecipazione alle competizioni agonistiche è fissata per tutti, uomini e donne, in anni sedici.

La differenziazione tra i sessi vi è solo con riguardo alla possibilità di ammettere a tali competizioni - previa autorizzazione - i giovanissimi atleti, consentendosi che possano essere autorizzati i maschi almeno quindicenni e le donne almeno quattordicenni.

Nel caso di specie una delle due atlete, la calciatrice Regna Emanuela Francesca nata il 4.10.1988, era quindicenne e sprovvista di autorizzazione, e, quindi, la sua partecipazione alla gara è da ritenersi senz'altro irregolare.

Pertanto la decisione della Commissione Disciplinare deve essere confermata.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello della A.S.S.C. Capualandia di Capua (Caserta) come sopra proposto. Ordina incamerarsi la tassa versata.

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 42/C - RIUNIONE DELL'8 APRILE 2004

1 - APPELLO DEL F.C. MESSINA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DEL CAMPO GIOCO PER UNA GIORNATA EFFETTIVA DI GARA E L'AMMENDA DI € 3.000,00 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 315 dell'1.4.2004)

Con decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 310 del 30 marzo 2004 il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti infliggeva al F.C. Messina la squalifica del campo di gara per una giornata e l'ammenda di € 3.000,00 a titolo di responsabilità oggettiva ex art. 11 commi 1 e 3 C.G.S. in relazione a certo comportamento tenuto da sostenitori dello stesso F.C. Messina in occasione della gara con la soc. Atalanta del 21.3.2004.

Osservava il Giudice, in estrema sintesi, che detto comportamento, consistito nel fittissimo e pericoloso lancio di oggetti contro il pullman dei calciatori della soc. Atalanta, era stato tenuto nei pressi del cancello di accesso allo stadio ed a causa della non tempestiva apertura del cancello stesso da parte degli addetti di servizio. Rilevava poi che nel caso in esame non poteva trovare applicazione il disposto di cui all'art. 12 comma 1 C.G.S. dal momento che il lancio di oggetti, in particolare di un pesante sasso che aveva colpito ad una gamba il calciatore Taibi, non aveva influito sul regolare svolgimento della gara visto che lo stesso Taibi vi aveva preso regolarmente parte senza dare segni di una qualche significativa menomazione sotto il profilo sia fisico che psichico. Non poteva trovare applicazione neppure il disposto di cui all'art. 12 comma 4 C.G.S. difettandone i presupposti; difettando, cioè, il verificarsi di un fatto eccezionale non riconducibile a responsabilità del F.C. Messina o a suoi tesserati.

Avverso tale decisione la società proponeva reclamo alla Commissione Disciplinare, eccependo l'inattendibilità della ricostruzione dei fatti operata dal Collaboratore dell'Ufficio Indagini (che al loro verificarsi si trovava all'interno degli spogliatoi) e che i fatti avessero rivestito caratteristiche di gravità tale da meritare una sanzione come quella inflitta dal Giudice Sportivo. Osservava poi, quanto alla ritardata apertura del cancello, che il tempo intercorso tra l'arrivo del pullman della squadra ospite e l'effettivo ingresso di questo all'interno dello stadio era stato di 40", 16 dei quali resi necessari dall'apertura del pesante cancello.

Chiedeva pertanto l'annullamento della sanzione della squalifica del campo e la sua sostituzione con sanzione pecuniaria da contenersi nel minimo.

Esaminato il caso, la Commissione Disciplinare respingeva il reclamo (decisione pubblicata sul Com. Uff. n. 315 del giorno 1 aprile 2004).

Rilevava come dagli atti ufficiali (in particolare dal rapporto del Collaboratore dell'Ufficio Indagini) risultasse che *"gli addetti della soc. Messina incaricati di presidiare gli ingressi e, nello specifico, di agevolare l'accesso del pullman della squadra ospite all'interno dello stadio... (avevano ritardato) l'apertura del cancello di qualche minuto e che in tal modo i tifosi violenti si (erano) trovati nelle condizioni di effettuare il lancio prolungato di oggetti verso il pullman stesso"*. Osservava, relativamente alla natura ed all'entità della sanzione, che la stessa, tenuto conto della pericolosità del comportamento dei sostenitori, da una parte, e delle circostanze attenuanti invocate, dall'altra, doveva ritenersi equa e ben proporzionata alle reali e complessive caratteristiche del caso.

Avverso tale decisione il F.C. Messina proponeva appello lamentando il mancato esame da parte della Commissione Disciplinare, *nel merito ed in dettaglio*, delle *singole doglianze*. Eccepiva in particolare:

- la contraddittorietà della motivazione della Commissione Disciplinare nel giudicare *fedelmente ricostruiti* i fatti dalla Questura di Messina, da una parte, e nel prestar fede, dall'altra, alle asserzioni del Collaboratore dell'Ufficio Indagini benché in netto contrasto con la ricostruzione operata dalla Questura;
- la conseguente inattendibilità del Collaboratore dell'Ufficio Indagini che al momento dei fatti si trovava, difatti, all'interno degli spogliatoi e non aveva potuto rendersi conto di quanto accadeva all'esterno ed, in particolare, nei pressi del cancello;
- il non aver tenuto conto, la Commissione Disciplinare, sia delle riprese televisive (che pure aveva ammesso nel giudizio) che della già richiamata ricostruzione dei fatti della Questura di Messina; riprese e ricostruzione dalle quali emergeva chiaramente come il lasso di tempo intercorso tra l'arrivo del pullman nelle immediate vicinanze dello stadio e l'effettivo ingresso al suo interno non avesse superato i 40" e come lo stesso pullman avesse sostato innanzi al cancello di accesso, prima della sua apertura, non più di 14";
- in ogni caso, come non rientrasse nei suoi poteri il controllo dell'ordine pubblico al di fuori dell'impianto di gioco e dunque come dovesse trovare applicazione al caso in esame la preclusione di cui all'art. 11 comma 1 C.G.S. (preclusione per i fatti commessi *all'esterno dell'impianto sportivo*);
- la necessità di ridimensionare la gravità dell'episodio all'origine della sanzione (peraltro unico nell'arco dell'intera giornata), anche alla luce del comportamento tenuto dalla propria dirigenza nei confronti della squadra ospite e degli sforzi profusi nel collaborare con le Forze dell'Ordine.

Sulla base di tali motivi sollecitava l'annullamento della squalifica del campo di gara e la sua sostituzione con sanzione pecuniaria. Da contenersi, peraltro, nel minimo.

L'appello del F.C. Messina, che prende le mosse da una motivazione della squalifica ritenuta inadeguata e contraddittoria nonché dall'applicazione di norma del C.G.S. giudicata erronea, e dunque dalla previsione di cui all'art. 33 comma 1 lettere b) e c) del C.G.S., è ammissibile ma non può essere accolto.

In effetti sembra esservi discrasia fra la versione dei fatti fornita dalla Questura di Messina e quanto riferito dal Collaboratore dell'Ufficio Indagini, dal momento che il tempo di attesa del pullman della soc. Atalanta dinnanzi al cancello di ingresso allo stadio, prima della sua apertura, è stato indicato in 40" in un caso (v. attestazione del 31.3.2004) ed in un paio di minuti nell'altro. Con tutto ciò, anche ad ammettere che l'attesa si sia protratta per i 40" cronometrati dalla Questura sulla base dei filmati in suo possesso, non sembra che la divergenza con i 2' circa tirati in ballo dal Collaboratore dell'Ufficio Indagini rilevi più di tanto ai fini del decidere. Per ammissione della stessa società appellante (v. impugnazione), non è seriamente contestabile, infatti, che il tempo occorrente per l'apertura del cancello si aggiri attorno ai 14" e che i 40" durante i quali il pullman è dovuto rimanere all'esterno dello stadio (in balia, bisogna aggiungere, delle poco amichevoli attenzioni dei sostenitori locali) vanno ben al di là del tempo strettamente necessario. Ne costituiscono quasi il triplo o ancora di più se si considera che gli addetti del F.C. Messina avrebbero potuto dare prudenzialmente inizio alle operazioni di apertura del cancello già al primo avvicinarsi del mezzo della squadra ospite allo stadio. Come invece non hanno fatto, lasciando che il pullman sostasse nei pressi dell'ingresso per un tempo sensibilmente superiore allo stretto necessario e venisse preso di mira dal gruppo di esagitati sostenitori locali.

Va da sé, così stando le cose, che l'esposizione dei tesserati della soc. Atalanta al lancio di oggetti da parte della tifoseria locale va fatta risalire all'inerzia degli addetti del F.C. Messina; inerzia che ha reso possibile la commissione dei fatti violenti; che si realizzasse una situazione di concreto e reale pericolo per l'incolumità pubblica e che uno dei calciatori della squadra ospite, il portiere Taibi, venisse colpito da una grossa pietra e subisse un certo danno all'incolumità fisica. Non può che esserne ritenuta oggettivamente responsabile il F.C. Messina perché il lancio di sassi e di oggetti vari all'indirizzo dei tes-

serati della soc. Atalanta e le conseguenze che ne sono derivate per la loro incolumità sono stati possibili per la colpevole inerzia dei suoi addetti al servizio d'ordine.

Vuoi dunque perché irrilevante l'imprecisione sui tempi in cui è incorso il Collaboratore dell'Ufficio Indagini, vuoi perché i fatti si sono verificati nelle immediate vicinanze dello stadio (per l'esattezza in corrispondenza del cancello di accesso per i veicoli) e mentre il pullman della squadra ospite era in attesa di entrare, l'appello del F.C. Messina, come già anticipato, non può essere accolto.

Non può esserlo neppure per ciò che riguarda la presunta impossibilità di applicare al caso in esame l'art. 11 C.G.S. per essersi verificati i fatti all'esterno dell'impianto sportivo. È pur vero che al momento di essere preso di mira dai sostenitori locali il pullman della squadra ospite si trovava all'esterno dello stadio, ma non è meno vero, come rilevato da ultimo, che il pullman stesso si trovava nella immediata prossimità dello stadio, dinanzi al cancello di ingresso, in attesa di entrare e non vi è dubbio che per questa sua peculiarità l'area nella quale si sono verificati i fatti va considerata di stretta pertinenza dell'impianto sportivo, come tale rientrante sotto il controllo e la vigilanza della società di casa.

Osservato che i motivi addotti dalla società appellante in merito alla presunta severità della sanzione inflitta attengono al merito, come tali da non potersi esaminare in questa sede, e che in ogni caso non appaiono condivisibili per le medesime ragioni fatte presenti nella decisione della Commissione Disciplinare (congruità della sanzione in relazione alla pericolosità del comportamento dei sostenitori, da un lato, ed alle attenuanti invocate, dall'altra); rilevati l'inammissibilità dei motivi addotti in ordine all'entità della sanzione e comunque la loro infondatezza, si stava osservando, l'appello proposto dal F.C. Messina va, come già scritto, respinto. A norma dell'art. 29 punto 13 C.G.S. la tassa reclamo deve essere incamerata.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dal F.C. Messina di Messina. Ordina di incamerarsi la tassa versata.

2 - APPELLO DELL'A.S. ROMA AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DEL CAMPO GIOCO PER DUE GIORNATE EFFETTIVE DI GARA E L'AMMENDA DI € 10.000,00 (Delibera della Commissione Disciplinare presso la Lega Nazionale Professionisti - Com. Uff. n. 315 del'1.4.2004)

Con decisione pubblicata sul C.U. n. 311 del 30 marzo 2004 il Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti deliberava, ai sensi dell'art. 24 commi 3 e 5 lett. a) C.G.S., in merito alla regolarità della gara Lazio/Roma del 21.3.2004.

Sulla base degli atti ufficiali di gara e della relazione inviata dal Capo dell'Ufficio Indagini, nella quale si dava conto delle dichiarazioni rilasciate da diversi tesserati all'organo inquirente federale, il Giudice Sportivo perveniva al convincimento che i fatti verificatisi nell'occasione, sfociati nella decisione dei calciatori di entrambe le squadre di non riprendere il giuoco e nella conseguente sospensione definitiva della gara disposta dall'arbitro, dovevano essere valutati quali circostanze eccezionali, non riconducibili a responsabilità di tesserati e Società. In applicazione dell'art. 12 comma 4 ultima parte del C.G.S. il Giudice Sportivo ordinava pertanto la ripetizione della gara.

Con la stessa delibera il Giudice Sportivo, valutata la rilevanza sul piano disciplinare dei fatti avvenuti prima e durante la gara, comunque ascrivibili a responsabilità oggettiva delle due società, infliggeva alla Soc. Roma la squalifica del campo per una giornata effettiva di gara nonché l'ammenda di € 3.000,00 ed alla Soc. Lazio l'ammenda di € 51.500,00.

Avverso la decisione proponeva reclamo con procedura di urgenza l'A.S. Roma, lamentando l'eccessività della sanzione, tenuto conto dei fatti eccezionali avvenuti durante la gara e delle circostanze attenuanti (in particolare la collaborazione prestata dalla reclamante alle forze dell'ordine al fine di prevenire condotte violente ed il proprio status di So-

cietà ospitata), nonché della disparità di trattamento in relazione alla sanzione meno affittiva irrogata a carico della soc. Lazio. Nel gravame osservava inoltre che i suoi sostenitori avevano tenuto un comportamento esemplare in fase di deflusso e che nessuna ulteriore forma di collaborazione o di attività preventiva avrebbe potuto utilmente essere posta in essere, dal momento che si era verificata nell'occasione una causa di forza maggiore, tale da escludere ogni addebito a carico dell'A.S. Roma.

La Commissione Disciplinare, con delibera pubblicata nel C.U. n. 315 dell'1 aprile 2004, respingeva il reclamo ed infliggeva all'A.S. Roma, a titolo di responsabilità oggettiva, la squalifica del campo per due giornate effettive di gara, nonché l'ammenda di € 10.000,00, rilevando in motivazione che i sostenitori della Società reclamante avevano reiteratamente posto in essere, prima e durante la gara, condotte violente, oltre che intimidatorie nei confronti delle forze dell'ordine, di particolare gravità, provocando uno stato di crescente e drammatica tensione, tale da generare una situazione di grave pericolo per l'incolumità pubblica. Osservava inoltre la Commissione Disciplinare che l'A.S. Roma rispondeva di tale condotte dei propri sostenitori nonostante fosse squadra ospitata, posto che tale qualità non ha valore scriminante ma può assumere rilievo solo ai fini dell'attenuazione della sanzione da irrogare.

La Soc. Roma ha interposto appello contro la suddetta decisione chiedendo che la C.A.F. voglia riformare il provvedimento impugnato, commutando la squalifica del campo in una sanzione pecuniaria; in via subordinata disporre la riduzione ad una sola giornata della squalifica del campo; in via ulteriormente subordinata ridurre la squalifica del campo ad una giornata effettiva e commutare la seconda giornata in equa sanzione pecuniaria a carico della ricorrente.

A sostegno del gravame deduce: a) l'erronea applicazione degli artt. 10 e 11 C.G.S. e la violazione delle norme connesse alla responsabilità oggettiva. Sostiene l'appellante che la Commissione Disciplinare non avrebbe tenuto conto che, ai sensi dell'art. 11 comma 1 C.G.S., la Società risponde per i fatti violenti dei propri sostenitori, commessi all'esterno dell'impianto sportivo, soltanto quando risulti violato il divieto di cui all'art. 10 comma 1, ovvero sussista la prova che la società stessa contribuisce e/o sovvenziona con interventi finanziari o di altra natura i tifosi organizzati. Inoltre, non sarebbe stata considerata, al fine della non applicazione o quanto meno attenuazione delle sanzioni secondo il disposto dell'art. 11 comma 6 C.G.S., la concreta collaborazione fornita alle forze dell'ordine dalla Società ricorrente, pur in presenza dei limiti e delle difficoltà derivanti dalla sua qualità di Società ospitata, esentata dall'obbligo di mantenimento dell'ordine pubblico che grava invece per regolamento sulla Società ospitante; b) l'omessa e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia. Secondo la ricorrente vi sarebbe contraddizione tra l'affermazione di responsabilità della Soc. Roma per condotte intimidatorie dei suoi sostenitori e la sostanziale ininfluenza della condotta dei tre tifosi romanisti entrati sul terreno di giuoco sulla decisione dell'arbitro di sospendere la gara, come ritenuto dal Giudice Sportivo e dall'ordinanza 25.3.2004 del G.I.P. presso il Tribunale di Roma, ove si legge tra l'altro che è "...inverosimile ritenere che tale clima (di tensione, n.d.r.) sia stato creato, all'interno di uno stadio gremito di ottantamila spettatori, dai tre indagati".

Altro profilo di contraddizione consisterebbe, secondo l'appellante, nella mancata valutazione, al fine dell'esclusione o quanto meno dell'attenuazione della sanzione, della fattiva collaborazione dei dirigenti dell'A.S. Roma con i responsabili dell'ordine pubblico, sebbene tale collaborazione non sia stata negata né dal Giudice Sportivo né dalla Commissione Disciplinare.

Infine, la ricorrente contesta, ampliando argomentazioni svolte nella precedente fase del procedimento, l'applicabilità della responsabilità oggettiva nei confronti della A.S. Roma alla quale, nella qualità di società ospitata, non potrebbe essere addebitata neppure una "culpa in vigilando" in ordine alle condotte dei propri sostenitori, spettando esclusiva-

mente alla Società ospitante il compito di adottare misure idonee al mantenimento dell'ordine pubblico.

La C.A.F. ritiene che il ricorso debba essere respinto, con incameramento della tassa.

In ordine al motivo di appello sub a) la decisione della Commissione Disciplinare è immune da vizi, avendo correttamente applicato la disposizione dell'art. 11 n. 1 C.G.S. che prevede sanzioni a carico della Società per i fatti violenti commessi in occasione della gara da uno o più dei propri sostenitori, se dal fatto derivi comunque un pericolo per l'incolumità fisica di una o più persone. Soltanto per i fatti commessi all'esterno dell'impianto sportivo la responsabilità sussiste a condizione che "risulti violato il divieto di cui all'art. 10 comma 1".

Orbene, risulta chiaramente dagli atti ufficiali utilizzati nelle precedenti fasi di giudizio che le condotte violente ascrivibili ai sostenitori dell'appellante, dalle quali è derivata (secondo l'incensurabile valutazione del giudice di merito) una situazione di pericolo per l'incolumità di più persone, sono state poste in essere all'interno dell'impianto sportivo, sia prima dell'inizio della gara, sia nel corso dell'intero primo tempo della stessa. Non ha quindi alcun fondamento la doglianza riguardante il mancato accertamento della violazione del divieto imposto dall'art. 10 comma 1 C.G.S. poiché tale disposizione si riferisce, come sopra precisato, esclusivamente ai fatti verificatisi al di fuori dell'impianto sportivo. È pienamente condivisibile, per contro, la valutazione espressa dai primi giudici circa la gravità del "contesto intimidatorio" creatosi durante la gara soprattutto a causa dei comportamenti tenuti dai sostenitori della Società Roma, caratterizzati dalla reiteratezza, della collettività e dalla concreta pericolosità per l'incolumità delle persone.

Nel quadro così delineato dalla Commissione Disciplinare non hanno evidentemente un peso determinante l'abusivo ingresso nel campo per destinazione di tre sostenitori della Roma e l'invito dagli stessi rivolto al capitano della squadra di non riprendere il gioco. È quindi irrilevante, anche ai fini della determinazione della sanzione, la circostanza che né il Giudice Sportivo, né il G.I.P. del Tribunale di Roma, abbiano attribuito all'intervento dei tre tifosi efficacia causale decisiva sulla decisione dell'arbitro di sospendere definitivamente la gara. Infatti è evidente che il pericoloso clima di tensione, cui fanno riferimento il Giudice Sportivo e la Commissione Disciplinare, era già stato creato e progressivamente alimentato in precedenza dalle reiterate condotte aggressive, minacciose e violente poste in essere dai sostenitori della Società appellante, di cui si è detto sopra.

Passando all'esame del motivo di gravame sub b), si osserva che l'attenuante relativa al comportamento di positiva collaborazione comunque tenuto dai dirigenti della Società Roma è già stata considerata dalla Commissione Disciplinare. Proprio in seguito alla concessione della suddetta attenuante la squalifica del campo, rideterminata dalla Commissione Disciplinare, con riferimento alla eccezionale gravità dei fatti, in tre giornate effettive di gara oltre all'ammenda di € 15.000,00, è stata poi contenuta in due giornate effettive di gara e nell'ammenda di € 10.000,00. La riduzione di un terzo applicata dalla Commissione Disciplinare appare quindi del tutto congrua e correttamente motivata.

Sono prive di fondamento, infine, le doglianze relative all'applicazione nel caso di specie della responsabilità oggettiva, fondate sul rilievo che alla ricorrente, in qualità di società ospitata, non potrebbe essere addebitata alcuna "culpa in vigilando". Infatti la responsabilità oggettiva si applica, per definizione, anche prescindendo dall'accertamento di colpa ed opera, nel caso previsto dall'art. 11 n. 1 C.G.S. nei confronti di entrambe le Società impegnate nella competizione agonistica, come si rileva dal testo della disposizione che, riferendosi genericamente alle "Società" non distingue tra ospitante e ospitata. Anche sul punto, pertanto, la decisione della Commissione Disciplinare è correttamente motivata, in conformità con la vigente normativa, e deve essere integralmente confermata.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello come sopra proposto dall'A.S. Roma di Roma. Ordina di incamerarsi la tassa versata.

TESTI DELLE DECISIONI RELATIVE AL COM. UFF. N. 43/C - RIUNIONE DEL 15 APRILE 2004

1 - APPELLO DELLA S.S. NUOVA AVEZZANO CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA NUOVA AVEZZANO/PRO VASTO DEL 7.12.2003 (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Interregionale - Com. Uff. n. 108 del 26.2.2004)

La C.A.F. rinvia il giudizio, su istanza di parte, alla riunione del 19.4.2004.

2 - APPELLO DELL'U.P. SCICLI AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE DEL SIG. GIOVATTO PASQUALE FINO AL 31.12.2004 A SEGUITO DI DEFERIMENTO DELLA COMMISSIONE TESSERAMENTI (Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 42 del 4.3.2004)

Con reclamo depositato in data 22 gennaio 2003, il calciatore Bonaiuto Danilo chiedeva che la Commissione Tesseramenti dichiarasse la nullità del proprio tesseramento con la società U.P. Scicli, sostenendo di non avere sottoscritto alcun atto di tesseramento con tale società e che una eventuale sottoscrizione apposta su un tale atto doveva considerarsi apocrifia. L'adita Commissione Tesseramenti, decidendo in data 26 settembre 2003, accoglieva il ricorso del calciatore deferendo, altresì, l'U.P. Scicli e il suo Presidente ai sensi degli artt. 1 e 8 C.G.S. per avere, in violazione delle norme di lealtà, correttezza e probità, formato o concorso a formare un atto di tesseramento sul quale era stata apposta falsamente la firma di Bonaiuto Danilo.

Con la decisione impugnata, la competente Commissione Disciplinare, disattesa la memoria difensiva dell'odierna reclamante "poiché nella presente materia non può essere eccepita l'invocata buona fede", ritenuto altresì che il comportamento ascritto integrava gli estremi della violazione delle norme regolamentari vigenti in materia di tesseramento e che il deferimento era fondato, deliberava di infliggere alla Società l'ammenda di € 500,00 e al suo Presidente l'inibizione a svolgere qualsiasi attività sociale e sportiva in seno alla Federazione fino a tutto il 31 dicembre 2004.

Con il reclamo in trattazione, promosso in persona del Segretario con delega all'firma (pendendo l'inibizione del Presidente), la U.P. Scicli non contesta l'entità della sanzione pecuniaria, bensì chiede di ridurre congruamente l'inibizione inflitta al Presidente, la cui durata è ritenuta sproporzionata rispetto all'accaduto ed alla assenza totale di intenzionalità che avrebbe contrassegnato la violazione di norme regolamentari, pur non messa in discussione nella sua sussistenza.

Il reclamo non può essere accolto.

I fatti, come accennato, sono incontestati dalla società reclamante, la quale infatti, per sua stessa espressa ammissione, "non intende contestare l'an, né la violazione di norme regolamentari" per come sanzionata da parte dei giudici di prime cure, ma ritiene passibile di riforma il solo *quantum* della sanzione inibitoria inflitta al suo massimo esponente, ritenuta assolutamente sproporzionata rispetto all'effettivo svolgimento dei fatti.

Orbene, tutto ciò premesso, la Commissione d'Appello osserva che non emergono elementi per cui si possa affermare, con sufficiente grado di certezza, la totale inconsapevolezza o comunque l'assoluta estraneità ed assenza di colpa della Società istante, ed in particolare dei suoi rappresentanti, rispetto all'azione che ha portato a perpetrare la grave violazione regolamentare di cui si discute.

Cosicché, residuando l'oggettiva gravità dei fatti commessi, e considerando che anche la pur semplice leggerezza nel compierli o parteciparvi può rilevare ai fini dell'integra-

zione della violazione dei principi generalissimi di cui all'atto di deferimento, non sussistono i motivi per riformare, nel senso preteso dalla reclamante, la sanzione inflitta in prime cure, della quale peraltro non può sottrarsi la particolare tenuità.

Per i sopraindicati motivi la C.A.F. respinge l'appello dell'U.P. Scicli di Scicli (Ragusa) come sopra proposto. Ordina incamerarsi la tassa versata.

3 - APPELLO DELLA POL. PELORO PLAST AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE FINO AL 31.12.2004 INFLITTA AL SIG. CAIZZONE SEBASTIANO A SEGUITO DI DEFERIMENTO DEL PRESIDENTE DEL COMITATO REGIONALE SICILIA
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Sicilia - Com. Uff. n. 42 del 4.3.2004)

Con atto del 9.2.2004 il Presidente del Comitato Regionale Sicilia ha deferito alla Commissione Disciplinare presso il medesimo Comitato il Sig. Sebastiano Caizzone, Presidente della Pol. Peloro Plast, il quale, ritenendo ingiusta la sanzione inflittagli dal Giudice Sportivo con delibera pubblicata sul C.U. n. 16 del 28 gennaio 2004 (inibizione fino al 20.4.2004), con missiva del 2.2.2004 indirizzata alla Commissione Disciplinare rivolgeva ad Organi Federali espressioni scurrili ed offensive, violando i precetti di cui all'art. 1 del C.G.S..

Con delibera pubblicata sul C.U. n. 42 del 4 marzo 2004 la Commissione Disciplinare, ritenuto oltremodo censurabile il comportamento del dirigente deferito per le espressioni utilizzate, in quanto altamente offensive, ha inflitto allo stesso la sanzione dell'inibizione a svolgere ogni attività in seno alla F.I.G.C., a ricoprire cariche federali ed a rappresentare la Società nell'ambito federale fino a tutto il 31.12.2004.

Con atto del 10.3.2004, sottoscritto dal Vice Presidente, la Pol. Peloro Plast ha appellato tale decisione, chiedendo l'annullamento, ovvero la sensibile riduzione, della sanzione inflitta al Caizzone.

Reputa la C.A.F. che il gravame non possa trovare accoglimento.

L'impugnata decisione della Commissione Disciplinare, infatti, appare corretta ed immune da qualsiasi vizio logico, mentre del tutto congrua e proporzionata alla gravità dei fatti addebitati al Caizzone appare la misura della sanzione allo stesso inflitta.

Né le ragioni addotte con il proposto reclamo, in primo luogo la buona fede del Caizzone e la pretesa mancanza di volontà dello stesso di recare offesa ad alcun organo federale, appaiono meritevoli di valorizzazione in questa sede, posto che l'indubitabile carattere scurrile delle espressioni utilizzate dal dirigente e a loro inequivoca finalità offensiva eliminano in radice la possibilità che il Caizzone, nel redigere e sottoscrivere la citata nota indirizzata alla Commissione Disciplinare, non intendesse ingiuriare alcun organo federale.

Appare indubitabile, quindi, che il comportamento tenuto dal Caizzone non sia stato conforme agli obblighi di lealtà, correttezza e buona fede di cui all'art. 1 C.G.S..

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello della Pol. Peloro Plast di Barcellona Pozzo di Gotto (Messina) come sopra proposto. Ordina incamerarsi la tassa versata.

4 - APPELLO DELL'A.S. AVIGLIANO SCALO CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.12.2008 INFLITTA AL CALCIATORE SANTARSIERO ANTONIO
(Delibera della Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Basilicata - Com. Uff. n. 67 del 3.3.2004)

Con delibera pubblicata sul C.U. n. 49 dell'8 gennaio 2004 il Giudice Sportivo presso il Comitato Provinciale di Potenza, in relazione alla gara Avigliano Scalo/Lucania Team disputata in data 4.1.2004, ha inflitto al calciatore dell'Avigliano Scalo, Antonio Santarsiero, la sanzione della squalifica fino al 30.12.2008 per avere questi, contestando una deci-

sione del d.d.g., raggiunto lo stesso dalla panchina e procuratogli, con una violenta spallata al volto, il blocco della mandibola destra ed uno stato di stordimento, tali da costringere l'arbitro a sospendere la gara ed a richiedere l'intervento dei sanitari, con successiva prognosi di giorni tre.

Con atto del 17.1.2004 l'A.S. Avigliano ha proposto reclamo avverso il suddetto provvedimento avanti alla Commissione Disciplinare presso il Comitato Regionale Basilicata, sostenendo che il contatto fra Santarsiero ed il d.d.g. sarebbe stato del tutto fortuito ed involontario e chiedendo, pertanto, l'annullamento del gravato provvedimento o comunque la riduzione della sanzione inflitta al proprio tesserato.

Con delibera pubblicata sul C.U. n. 67 del 3 marzo 2004 la Commissione Disciplinare adita, ritenuto che l'atto di violenza, costituito dalla spallata inflitta dal Santarsiero al d.d.g., fosse stato sicuramente volontario - come anche confermato dallo stesso d.d.g. in sede di audizione avanti all'organo di Giustizia Sportiva - non potendosi accedere alla tesi della reclamante circa un suo preteso carattere fortuito ed involontario, ha confermato la squalifica comminata al Santarsiero dal giudice di prime cure.

Avverso tale provvedimento ha proposto appello avanti a questa Commissione l'A.S. Avigliano, con atto dell'8.3.2004, denunciando il difetto di motivazione dell'impugnata deliberazione della Commissione Disciplinare, nonché riproponendo le identiche argomentazioni attinenti al merito della vicenda, già svolte avanti alla Commissione Disciplinare e quindi in questa sede inammissibili.

Reputa la C.A.F. che il proposto gravame vada respinto.

Il motivo di reclamo formulato, in relazione all'art. 33, comma 1, lett. c), C.G.S., infatti, non può trovare accoglimento, laddove la Commissione Disciplinare ha posto a fondamento della propria deliberazione una motivazione che, seppur stringata, non può certo dirsi né insufficiente, né tantomeno contraddittoria.

Essa, infatti, pur nella sua sinteticità, dà sufficientemente conto del convincimento, cui l'organo di Giustizia Sportiva è pervenuto, circa la volontarietà dell'agente nella commissione del fatto violento, e tanto basta a fondare il giudizio sulla di lui responsabilità, attesa la certezza sussistente in ordine all'evento, sul quale non è stata sollevata alcuna contestazione.

L'impugnata decisione della Commissione Disciplinare, quindi, appare correttamente e sufficientemente motivata.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello dell'A.S. Avigliano di Avigliano (Potenza) come sopra proposto. Ordina incamerarsi la tassa versata.

5 - APPELLO DELL'U.S. COMELICO AVVERSO LA DECLARATORIA DI ANNULLAMENTO DEL TESSERAMENTO DEL CALCIATORE ZANDONELLA DANIELE (Delibera della Commissione Tesseramenti - Com. Uff. n. 19/D del 13.2.2004)

La Commissione Tesseramenti, con delibera del 13.2.2004, pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 19/D, accoglieva il reclamo proposto da Zandonella Raffaele e dalla moglie, Alfare Lovo Marina e di conseguenza, annullava il tesseramento, a tempo indeterminato, del figlio Zandonella Daniele, all'epoca dei fatti, minore, in favore dell'U.S. Comelico, in quanto effettuato senza il consenso del ricorrente e con apposizione, sul relativo modulo, della sua firma apocrifa.

La predetta Commissione Tesseramenti rilevava che il Presidente dell'U.S. Comelico ha riconosciuto di non essere stato presente al momento delle firme da parte del Zandonella Daniele e dei suoi genitori.

Oltre a ciò, sempre, la Commissione Tesseramenti ha precisato che la firma del Zandonella Raffaele, sul modulo di tesseramento, è "identica" a quella del figlio e "diversa dalla sottoscrizione che figura sulla carta d'identità, in calce al reclamo".

La conclusione è che “è evidente che la sottoscrizione di Zandonella Raffaele, sul modulo di tesseramento, è apocrifa e presumibilmente, riconducibile alla mano dello stesso figlio Daniele”.

Avverso questa decisione proponeva appello alla C.A.F. l'U.S. Comelico.

L'appello è infondato e non può essere accolto.

La motivazione del primo giudice, della quale si è detto, è, infatti, condivisibile.

Il riferimento della Commissione Tesseramenti all'art. 8 C.G.S. è prodromico al deferimento dei tesserati, coinvolti nella vicenda, alla competente Commissione Disciplinare, per lo svolgimento di un giudizio a loro carico.

La problematica della falsità della firma del Zandonella Raffaele, esercente la potestà genitoriale sul tesserato, non viene, invece, neppure affrontata nell'appello, in quanto la circostanza che nessun componente della società Comelico “sia entrato nella privacy del tesserato” per firmare e assistere alle firme per il tesseramento, non può che essere considerata circostanza neutra e ininfluyente ai fini della decisione.

Segue l'incameramento della relativa tassa.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello dell'U.S. Comelico di Santo Stefano di Cadore (Belluno) come sopra proposto. Ordina incamerarsi la tassa versata.

6 - APPELLO DELLA GIOVENTÙ CALCIO CERIGNOLA AVVERSO LA DECLARATORIA DI INAMMISSIBILITÀ DEL RECLAMO MERITO GARA JUVENILIA S. SEVERO/GIOVENTÙ CALCIO CERIGNOLA DEL 15.2.2004 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Puglia del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 37 del 10.3.2004)

Il Giudice Sportivo presso il Comitato Regionale Puglia del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, con decisione pubblicata sul Comunicato Ufficiale n. 35 del 25 febbraio 2004, preso atto che l'arbitro non ha potuto dare inizio alla gara Juvenilia San Severo/Gioventù Calcio Cerignola, del 15.2.2004, per la mancata tempestiva presentazione in campo della squadra di quest'ultima società e esaminato il reclamo presentato, sempre, dalla predetta società, rilevava che allo stesso non risultava allegata la ricevuta comprovante l'invio del ricorso alla controparte Juvenilia San Severo e di conseguenza, dichiarava inammissibile il ricorso e infliggeva alla reclamante la sanzione della perdita della gara per 0-3; la penalizzazione di un punto in classifica e l'ammenda di 103 euro, per prima rinuncia.

A seguito di ricorso della Gioventù Calcio Cerignola, il Giudice Sportivo di 2° Grado, con delibera del 10.3.2004, pubblicata sul Com. Uff. n. 37 del 10 marzo 2004, rigettava il reclamo, rilevando che il predetto inadempimento della Gioventù Calcio Cerignola “non può essere sanato in grado di appello come sancito dagli artt. 29 comma 9 e 32 comma 7 C.G.S.”.

Avverso questa decisione, proponeva ricorso alla C.A.F. la Gioventù Calcio Cerignola, sostenendo di avere adito regolarmente il Giudice Sportivo di 1° Grado, inviando regolarmente, in data 23.2.2004, il ricorso alla controparte, dopo un preannuncio di reclamo in data 16.2.2004 e a conferma di ciò, allegava, al presente ricorso, la predetta ricevuta e precisava di avere inviato copia della ricevuta anche al Giudice Sportivo di 2° Grado.

L'appello è fondato e deve essere accolto.

La situazione, in punto di fatto, è quella prospettata dalla ricorrente e quindi, sia il primo che il secondo giudice sono incorsi in errore nel ritenere inesistente, al momento della decisione del Giudice Sportivo del 25.2.2004, la prova del tempestivo invio del ricorso alla controparte.

Ne consegue, che, ai sensi dell'art. 33 comma 5 C.G.S., essendo “insussistente l'inammissibilità dichiarata dagli organi” di prima e seconda istanza, va annullata la decisione di secondo grado e gli atti vanno trasmessi al Giudice Sportivo per un nuovo giudizio.

Va disposta la restituzione della relativa tassa.

Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell'appello come sopra proposto dalla Gioventù Calcio Cerignola di Cerignola (Bari), annulla le decisioni dei primi giudici, ai sensi dell'art. 33 n. 5 C.G.S., per insussistenza della dichiarata inammissibilità, con rinvio al Giudice Sportivo di 1° Grado, per l'esame di merito del reclamo proposto dalla Gioventù Calcio Cerignola inerente la gara Juvenilia S. Severo/G.C. Cerignola del 15.2.2004. Ordina restituirsi la tassa versata.

7 - APPELLO DELL'A.S. CARINI AVVERSO DECISIONI MERITO GARA ELENKA T.N./CARINI DEL 7.3.2004 (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Sicilia del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 33 del 18.3.2004)

Con delibera pubblicata sul C.U. n. 33 del 18 marzo 2004, il Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Sicilia del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica - in accoglimento del reclamo proposto dall'A.S. Elenka T.N. per contestare la regolarità della posizione, fra gli altri, del calciatore Mariano Amato in relazione alla gara disputata con l'A.S. Carini in data 7.3.2004 - rilevato che il predetto calciatore aveva preso parte al citato incontro senza risultare tesserato per l'A.S. Carini (come rilevato dall'interrogazione effettuata sul sistema informatico centralizzato in data 11.3.2004), ha assunto a carico della società e dei suoi tesserati i seguenti provvedimenti disciplinari: sanzione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0 a 3; penalizzazione di un punto in classifica; ammenda di € 150,00; inibizione al Dirigente Accompagnatore Ufficiale Lo Cricchio Salvatore fino al 20.4.2004; squalifica all'allenatore Petrone Giovanni fino al 20.4.2004.

Avverso tale provvedimento ha proposto appello avanti a questa Commissione l'A.S. Carini, con atto del 22.3.2004, eccependo che il precitato calciatore Mariano Amato risulterebbe regolarmente tesserato per essa società sin dal 27.9.2003, allegando al ricorso richiesta di tesseramento n. 033705, e chiedendo per tale motivo l'integrale annullamento della gravata deliberazione.

Reputa la C.A.F. che il proposto reclamo vada totalmente accolto.

Da un'accurata indagine effettuata presso il sistema informatico centralizzato, infatti, è emerso che il citato calciatore Mariano Amato risulta tesserato per la società reclamante sin dal 27.9.2003, con matricola 4.620.588. La ragione del mancato rilievo di tale circostanza da parte dell'organo di Giustizia Sportiva di prime cure, peraltro, sta nel fatto che l'immissione del tesseramento del calciatore nel sistema informatico centralizzato è avvenuta tardivamente, solo in data 19.3.2004, non risultando la medesima alla data dell'interrogazione svolta dal Giudice Sportivo di 2° Grado.

Sussistono giusti motivi, dunque, per procedere all'integrale annullamento dell'impugnata deliberazione, contestualmente ripristinando della gara in oggetto conseguito sul campo.

Per questi motivi la C.A.F., in accoglimento dell'appello come sopra proposto dall'A.S. Carini di Carini (Palermo), annulla l'impugnata delibera, ripristinando, altresì, il risultato di 2-5 conseguito sul campo nella gara suindicata. Ordina restituirsi la tassa versata.

8 - APPELLO DELLA S.S. DON LUCA 3P PANTANACCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 12.10.2004 INFLITTA AL SIG. CICCOTTI VITALIANO (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lazio del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 35 del 18.3.2004)

La S.S. Don Luca 3P Pantanaccio in persona del Presidente Bozza Luigi ha presentato ricorso avverso la decisione del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lazio del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica, pubblicata sul Com. Uff. n. 35 del 18 marzo 2004, relativa alla squalifica inflitta all'allenatore Ciccotti Vitaliano fino al 12.10.2004.

Sostiene la ricorrente l'eccessiva entità della sanzione e l'omessa risposta da parte del giudice di 2° Grado alla richiesta di audizione dei dirigenti della Società Pontina.

Ritiene la C.A.F. che mentre è stata ritualmente sentita in sede di audizione la società reclamante, nessun obbligo incombeva al Giudice di 2° Grado di sentire i dirigenti della società avversaria.

Circa l'entità della sanzione va rilevato che nella impugnata decisione è stata correttamente valutata la gravità dei fatti con conseguente riduzione dal 31.12.2004 al 12.10.2004 della sanzione inflitta al Cacciotti il cui comportamento nei confronti dell'arbitro deve ritenersi di particolare gravità.

Per questi motivi la C.A.F. respinge l'appello della S.S. Don Luca 3P Pantanaccio di Latina come sopra proposto. Ordina incamerarsi la tassa versata.

9 - APPELLO DELLA POL. CASTELVERDE CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA FINO AL 31.12.2004 INFLITTA AL CALCIATORE CONTINO GIUSEPPE (Delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lazio del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica - Com. Uff. n. 35 del 18.3.2004)

La Pol. Castilverde Calcio ha proposto reclamo avverso la delibera del Giudice Sportivo di 2° Grado presso il Comitato Regionale Lazio del Settore per l'Attività Giovanile e Scolastica pubblicata sul C.U. n. 35 del 18 marzo 2004, relativa alla squalifica fino al 31.12.2004 inflitta al calciatore Contino Giuseppe.

Ritiene la C.A.F. che con il ricorso di cui sopra la Pol. Castilverde Calcio richiede un nuovo esame del merito, riproponendo una diversa versione dei fatti, inammissibile in questa sede.

Per questi motivi la C.A.F. dichiara inammissibile l'appello come sopra proposto dalla Pol. Castilverde Calcio, ai sensi dell'art. 33 n. 1 C.G.S. Ordina incamerarsi la tassa versata.